

Detrazione IVA: Italia salva dal rischio d'infrazione

Secondo la Commissione europea, le indicazioni che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 1/E del 2018 in tema di detrazione IVA sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Questo salva l'Italia dal rischio di una procedura di infrazione. Lo rendono noto con un comunicato congiunto ANC e Confimi Industria. La Commissione europea ha così risposto alla denuncia presentata nel 2017 dalle due associazioni, secondo cui resta ancora da chiarire il coordinamento con il D.P.R. n. 100/1998 in materia di liquidazione dell'IVA.

Prosegue l'analisi della Commissione europea sulla denuncia presentata da ANC e Confimi Industria. Con comunicato stampa del 20 settembre le due associazioni hanno anticipato la **risposta della Commissione**: i principi della direttiva IVA prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione IVA dall'art. 2 del D.L. n. 50/2017 e il coordinamento interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018 si fonda sulla "pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia".

Nella risposta TAXUD C3 D(2018) 5007306 la Commissione Europea propone l'archiviazione del caso.

Leggi anche

- [Detrazione IVA: denuncia alla UE](#)
- [Nuove regole sulla detrazione IVA al vaglio della Commissione UE](#)

ANC e Confimi Industria condividono il fatto che l'interpretazione fornita con la circolare assorba i numerosi profili di contrasto evidenziati nella denuncia giacché conformi proprio agli insegnamenti giurisprudenziali evidenziati nella denuncia stessa. Interpretazione grazie alla quale, di fatto, il *dies ad quem* (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo anche per le fatture emesse a fine anno e "arrivate" nei primi giorni del nuovo anno.

Leggi anche [Detrazione IVA: la circolare \(ri\)espande il dies ad quem](#)

ANC e Confimi hanno tuttavia proposto alla Commissione di valutare l'opportunità di fornire proprie osservazioni anche circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del D.P.R. n. 100/1998 in materia di **liquidazione dell'IVA**. Si tratta di capire se è sufficiente che il possesso della fattura si concretizzi entro il 16 del mese (come dice il D.P.R. n. 100) oppure se debba concretizzarsi necessariamente entro il 31 del mese precedente.

La questione assumerà ancora maggiore importanza con l'introduzione della disciplina della **fatturazione elettronica** basata, per definizione, sul **funzionamento asincrono** fra emissione e trasmissione della e-fattura e recapito, da parte del Sistema di interscambio, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni.

Leggi anche [Fatturazione elettronica: tripla asincronia generata dalle regole per l'emissione delle fatture](#)

Una **interpretazione restrittiva** sull'applicabilità del D.P.R. n. 100/1998 genererebbe una **disparità di trattamento** fra funzionamento della detrazione in regime di fatturazione analogica rispetto a quello in fatturazione elettronica, con il rischio di veder compromesso il rispetto del principio di neutralità.

